

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mascha & Regner Consulting KEG (Vienna, Austria)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 ottobre 2009, procedimento R 239/2009-4; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di decadenza: il marchio denominativo «CAFE CARLYLE», per servizi della classe 42

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di decadenza

Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato

Motivi dedotti: violazione dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente adottato un'interpretazione troppo restrittiva del concetto di uso effettivo. Inoltre la commissione di ricorso, in primo luogo, non ha tenuto sufficientemente conto degli elementi di prova dell'uso presentati dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento; in secondo luogo, non ha valutato correttamente la portata dei suddetti elementi di prova dell'uso; e, in terzo luogo, non ha effettuato un giudizio globale al riguardo.

Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 — Carlyle/UAMI — Mascha & Regner Consulting (THE CARLYLE)

(Causa T-506/09)

(2010/C 51/71)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Carlyle, LLC (St. Louis, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mascha & Regner Consulting KEG (Vienna, Austria)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 ottobre 2009, procedimento R 240/2009-4; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di decadenza: il marchio denominativo «THE CARLYLE», per prodotti e servizi delle classi 3, 25 e 42

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: parziale rigetto della domanda di decadenza

Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato

Motivi dedotti: violazione dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente adottato un'interpretazione troppo restrittiva del concetto di uso effettivo. Inoltre la commissione di ricorso, in primo luogo, non ha tenuto sufficientemente conto degli elementi di prova dell'uso presentati dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento; in secondo luogo, non ha valutato correttamente la portata dei suddetti elementi di prova dell'uso; e, in terzo luogo, non ha effettuato un giudizio globale al riguardo.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2009 — Baena Grupo/UAMI — Neuman e Galdeano del Sel (disegni o modelli)

(Causa T-513/09)

(2010/C 51/72)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José Manuel Baena Grupo, SA (Santa Perpètua de Mogoda, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel (Tarifa, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare ammissibile il ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 14 ottobre 2009, procedimento R 1323/2008-3;

— annullare la decisione dell'UAMI;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: modello comunitario registrato n. 000426 895-0002 per «ornamento per magliette, ornamento per berretti a visiera, ornamento per autoadesivi, ornamento per stampati, compreso materiale pubblicitario»

Titolare del disegno o modello comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel

Marchio, disegno o modello del richiedente la dichiarazione di nullità: marchio figurativo comunitario n. 1 312 651, per prodotti delle classi 25, 28 e 32 della classificazione di Nizza

Decisione della divisione di annullamento del dipartimento Disegni e modelli: accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del modello

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e, in base alle competenze ad essa attribuite dall'art. 60, n. 1, del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, decisione della controversia nel merito e dichiarazione di nullità del modello comunitario

Motivi dedotti: erronea interpretazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 6/2002.

Ricorso proposto il 31 dicembre 2009 — De Post/Commissione

(Causa T-514/09)

(2010/C 51/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: De Post NV van publiek recht (Brussel, Belgio) (rappresentanti: avv.ti R. Martens e B. Schutyser)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullamento della decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di aggiudicazione dell'appalto di cui al bando di gara n. 102342, «trasporto e distribuzione quotidiana della Gazzetta ufficiale, libri, altre riviste e pubblicazioni» (GU 2009/S 176–253034) a «Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg» e non alla ricorrente, notificata in data 17 dicembre 2009;

— nel caso in cui, alla data di pronuncia della sentenza, l'OPOCE dovesse aver già sottoscritto il contratto con l'Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg ai sensi del bando di gara n. 10234, dichiarare il contratto nullo ed inefficace;

— condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a motivo della decisione impugnata, provvisoriamente quantificati in EUR 2 386 444,94, maggiorati degli interessi moratori e composti a decorrere dalla data di deposito del ricorso;

— condannare la Commissione europea alle spese del procedimento, incluse le spese legali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede, da una parte, l'annullamento della decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (in prosieguo: l'«OPOCE») 17 dicembre 2009, di aggiudicazione dell'appalto di cui al bando di gara n. 10234 «trasporto e distribuzione quotidiana della Gazzetta ufficiale, libri, altre riviste e pubblicazioni» (GU 2009/S 176–253034) alle Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg (in prosieguo: la «Post Luxembourg») e, conseguentemente, di non aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente e, dall'altra, il risarcimento quantificato in EUR 2 386 444,94 per i danni asseritamente subiti dalla ricorrente in conseguenza del rigetto della sua offerta.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo articolato in quattro parti.